




BRESCIA

ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI



Aiuto alla Crescita Economica

ACE Ordinaria e Innovativa

**Risvolti applicativi e
compilazione dei Modelli Unico 2022**

a cura di:
Bacchiega Dott.⁴ Maurizio

Commissione Consultiva Imposte Dirette

BACCHIEGA Dr. Maurizio (coordinatore), ASTORI Dr. Marco, BARONI Dr. Laura, BENETTI Rag. Mariacecilia, BOLDINI Dr. Aldina, BOMBANA Dr. Elisabetta, CALABRIA Dr. Elisa, CARLOTTI Dr. Franca, COBELLI Dr. Alberto, CORRADI Rag. Monica, DAL BOSCO Dr. Federico, GINELLI Dr. Alessandro, PICCO Dr. Lorenzo, PRATI Dr. Gianluigi, ROMITO Dr. Francesco, SANTINI Dr. Pierfranco, SANTORO Dr. Sabato, SAVELLI Dr. Graziella, TONNI Dr. Raffaella

Riferimenti Normativi

Decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2011 - supplemento ordinario - Nota: Convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.

Decreto-legge del 25 maggio 2021 n. 73

Il Decreto “Sostegni Bis” ha rafforzato l'agevolazione, incrementando l'aliquota utilizzata per il calcolo del rendimento nozionale e prevedendo la possibilità, previa comunicazione, di fruire della stessa attraverso il riconoscimento di un credito di imposta.

Scopo

La norma ha lo scopo di incentivare i soci a conferire denaro nella propria società o di rinunciare agli utili, garantendo così la capitalizzazione della società e, in generale, la finalità perseguita è quella di equilibrare il trattamento fiscale tra le imprese che si finanziano con mezzi di terzi ed imprese che si finanziano con capitale proprio.

ACE Innovativa

Il D.L. Sostegni Bis ha rafforzato l'agevolazione già in vigore dal 2011; l'art. 19, c.2, del D.L. 73/2021, ha introdotto la "Super Ace o Ace Innovativa" secondo cui: *"Nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, l'aliquota percentuale di cui alla lettera b) del comma 287 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è pari al 15 per cento. Nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d'imposta. Ai fini del presente comma la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio"*.

L'obiettivo della nuova normativa è quello di sostenere le imprese nell'attuale contesto economico reso difficile dal perdurare della pandemia da Covid-19; il decreto "Sostegni Bis" ha inoltre previsto la facoltà di fruire di un credito di imposta (anticipando così il beneficio fiscale derivante dall'agevolazione) ottenuto a partire dal rendimento nozionale calcolato con l'aliquota del 15% alla quale sono applicate le aliquote di cui agli art. 11 e 77 del TUIR (dPR 917/1986) ossia le aliquote Ires ed Irap.

La nuova Agevolazione ACE in pillole

Le differenze rispetto all'agevolazione ACE ordinaria sono:

- **l'arco temporale di riferimento** - l'ACE Innovativa si riferisce **esclusivamente al periodo fiscale 2021**;
- il calcolo del rendimento nozionale calcolato con l'applicazione della **maggior aliquota del 15%** (anziché del 1,3%);
- **il limite massimo di 5 milioni di euro**;
- la possibilità di utilizzare - previa comunicazione - il beneficio sotto forma di **credito di imposta**.

Modello Unico Società di Capitali 2022 - nuovo prospetto ACE nel quadro RS

ACE INNOVATIVA O SUPER ACE

I soggetti che intendono usufruire della deduzione per ACE devono compilare il nuovo prospetto "Deduzione per capitale investito proprio (ACE)" che si trova nel quadro RS del modello Unico 2022.

Al fine di recepire le novità introdotte con l'ACE Innovativa, il modello redditi 2022, prospetto del quadro RS è stato integrato con il nuovo rigo RS112A che permette di calcolare il beneficio applicando l'aliquota del 15 per cento alla variazione

in aumento del capitale proprio nel 2021 e che rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall'importo del patrimonio netto ai sensi dell'art.19, c.3, D.L.73/2021.

Il Nuovo rigo RS112A si presenta come segue:

Deduzione
per capitale investito
proprio (ACE)

		VARIAZIONE IN AUMENTO (< 5 milioni euro)						
		Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza	Rendimento	Rendimento trasformato	
RS112A	1	,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	15% 5 ,00	5A ,00	
		CREDITO D'IMPOSTA						
		Potenziale	Spettante	Residuo prec. dichiarazione	Ricevuto	Attribuito	Compensato	
	6	,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00	
				Ceduto	Rimborso	Trasparenza/consolidato	Residuo	Riversato
				12 ,00	13 ,00	14 ,00	15 ,00	16 ,00

La prima parte da compilare riguarda gli incrementi o i decrementi di capitale proprio ed il calcolo del rendimento nozionale; in particolare, bisognerà inserire:

in **colonna 1**: l'importo degli incrementi del capitale proprio **per il 2021** pari all'ammontare dei conferimenti in denaro e degli utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili nonché gli ammortamenti relativi ai beni rivalutati (come indicato in seguito);

in **colonna 2**: l'importo dei decrementi del capitale proprio **per il 2021** pari all'ammontare delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo ai soci o partecipanti;

in **colonna 3**: l'ammontare delle riduzioni **per il 2021** pari agli acquisti di partecipazioni in società controllate e agli acquisti di aziende o di rami di aziende;

in **colonna 4**: l'importo della variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente per un ammontare massimo di 5 milioni di euro (differenza tra gli importi di colonna 1 e 2, diminuita dell'importo di colonna 3);

in **colonna 5**: il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, pari al 15 per cento dell'importo di col. 4;

in **colonna 5A** (la numerazione delle colonne è alquanto bizzarra, forse dovuta a rielaborazioni dell'ultimo minuto) va indicato il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio **trasformato in credito d'imposta**;

La parte inferiore del rigo RS112A è invece dedicata al credito di imposta ed andranno inseriti i calcoli relativi al credito potenziale e spettante, al credito effettivamente ricevuto o compensato e l'eventuale residuo.

Pertanto nel rigo **RS112A** vanno indicati i dati relativi agli importi per i quali si fruisce della disciplina **ACE innovativa 2021** di cui al citato art. 19 DL "Sostegni bis", per la variazione in aumento del capitale proprio fino a 5 milioni di euro.

ACE ORDINARIA

nel rigo **RS113** si devono indicare i dati relativi alla disciplina ACE ordinaria come previsto dall'art. 1 del DL 201/2011.

Gli incrementi di capitale realizzati fino al 31 dicembre 2020 rispetto al capitale esistente alla chiusura dell'esercizio 31 dicembre 2010 saranno calcolanti con la stessa aliquota dell'esercizio precedente ovvero al 1,3%.

L'ACE ordinaria al 1,3% sommata all'ACE innovativa al 15% sarà poi riportata in alternativa nel quadro RN o nei diversi altri quadri a seconda della tipologia di applicazione dell'IRES (per esempio quadro PN per imputazione del reddito del trust).

Il Rigo **RS113** e successivi del prospetto ACE non sono variati rispetto ai precedenti periodi di imposta.

VARIAZIONE IN AUMENTO (> 5 milioni euro)				
Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza	Patrimonio netto
1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>	4 <input type="text" value="0,00"/>	5 <input type="text" value="0,00"/>
	Minor importo	Rendimento	Codice fiscale	
RS113	6 <input type="text" value="0,00"/> 1,3%	7 <input type="text" value="0,00"/>	8 <input type="text" value=""/>	
		Rendimento attribuito	Eccedenza pregressa	Eccedenza non attribuibile
		9 <input type="text" value="0,00"/>	10 <input type="text" value="0,00"/> (di cui	11 <input type="text" value="0,00"/>)
	Rendimenti totali	Eccedenza trasformata in credito IRAP	Eccedenza riportabile	Codice Stato estero
	12 <input type="text" value="0,00"/>	13 <input type="text" value="0,00"/>	14 <input type="text" value="0,00"/>	15 <input type="text" value=""/>

Il titolo del rigo: VARIAZIONE IN AUMENTO (> 5 milioni euro) non deve trarre in inganno; il rigo si riferisce a tutti i contribuenti e precisamente: per tutti gli incrementi fino al 2020 (indipendentemente dall'importo) e per gli incrementi del solo anno 2021 eccedenti i 5 milioni.

Super ACE per gli ammortamenti dei beni rivalutati

Per effetto dell'ACE innovativa è possibile procedere allo svincolo del saldo attivo di rivalutazione, che diviene disponibile. Come avviene per operazioni di cessione/dismissione degli asset oggetto di rivalutazione, anche il loro ammortamento rappresenta realizzo dei maggiori valori che di fatto "libera" la relativa parte della riserva da agevolare ai fini del calcolo ACE. L'Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito, che è possibile applicare l'agevolazione ACE (con aliquota maggiorata al 15%) alla quota parte della riserva di rivalutazione "liberata" nell'anno dal processo di ammortamento.

i fini ACE, l'art. 5, comma 2, D.M. 3 agosto 2017 esclude gli incrementi che derivano dall'accantonamento a riserve non disponibili. Il successivo comma 6 richiama le riserve formate con utili che derivano dai processi di valutazione, alle quali appartengono i saldi attivi di rivalutazione.

L'irrilevanza menzionata non è permanente. Il comma 6 prevede che, se una riserva non computata ai fini ACE, in quanto non disponibile, diviene disponibile, può essere computata ai fini del calcolo dell'agevolazione, nell'esercizio in cui viene meno l'indisponibilità.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 21/E/2015, ha affermato che l'indisponibilità viene meno a seguito del realizzo dei beni rivalutati.

In risposta all'interpello n. 889 del 2021, l'amministrazione finanziaria ha poi confermato che l'effetto di svincolo si ha con l'ammortamento civilistico dei beni rivalutati. Ad ulteriore supporto di quanto affermato si può citare la risposta n. 14 resa dall'Agenzia delle Entrate, precisando che la riserva di rivalutazione costituita nei bilanci al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 110 del D.L. n. 104/2020, in sé non computabile nella base della Super ACE, in quanto indisponibile, lo diviene per la quota realizzata per la cessione del bene o per suo ammortamento nel 2021.

Per meglio comprendere la portata dell'intervento si ritiene utile definire le modalità tecniche attraverso delle esemplificazioni.

ESEMPIO

La società ALFA nel 2021 ha rivalutato un cespite, originariamente iscritto per un valore di 1.000, a 20.000 iscrivendo una relativa riserva di rivalutazione per 18.430 (19.000 – 3%)

ALFA nel 2021 ammortizza il bene al 10% e quindi ha un ammortamento nel conto economico di 2.000 per il bene rivalutato.

Per prima cosa occorre calcolare l'ammortamento relativo alla sola rivalutazione del bene che è 1.900 (10% di 20.000 – 1.000) successivamente occorre depurarlo della corrispondente imposta sostitutiva (3%).

L'incremento del capitale agevolabile sarà pari a: 1.843 con una conseguente ACE innovativa di 276,45.